

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e delle norme di legge in materia di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano / trasmettono al Contraente copia del documento (allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

.....

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. In relazione al prodotto assicurativo, CentroMarca Banca

DICHIARA QUANTO SEGUE

di essere intermediario assicurativo iscritto alla lettera D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), ed indica conformemente alla disciplina vigente, le seguenti informazioni redatte secondo istruzioni formulate da IVASS - Organo di Vigilanza in materia assicurativa.

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO
Numero di iscrizione nel registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	D000070667
Sezione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	D
Data di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	12/02/2007
Sede legale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	VIA SELVATICO, 2 – 31100 TREVISO (TV)
Recapito telefonico	0422/6316
Indirizzo di posta certificata	segreteria@pec.centromarcabanca.it
Indirizzo di posta elettronica	banca@centromarcabanca.it
Indirizzo internet	www.centromarcabanca.org

- L'Impresa di cui si offrono i prodotti è la Spett.le **BCC ASSICURAZIONI SPA**
- L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario Banca è l'IVASS. Per quanto attiene le regole di condotta disciplinanti la distribuzione di prodotti:
 4. finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V) l'Autorità competente è la CONSOB;
 5. forme pensionistiche complementari l'Organo di Vigilanza è la COVIP.
- **I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza - IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.**

PARTE II – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE DELL'INTERMEDIARIO BANCA

- L'intermediario Banca non è detentore di una partecipazione diretta/indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **BCC ASSICURAZIONI SPA**;
- L'intermediario Banca non è partecipato in modo diretto o indiretto per una quota superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto da parte di **BCC ASSICURAZIONI SPA**.;
- Con riguardo al contratto proposto si dichiara di fornire al Cliente una consulenza basata su un'analisi imparziale dei prodotti assicurativi sulla scorta della professionalità maturata;
- a) In virtù di un obbligo contrattuale, si propongono esclusivamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
 - RELATIVAMENTE AL RAMO AUTO: **ASSIMOCO SPA – BCC ASSICURAZIONI SPA**
 - RELATIVAMENTE AI RAMI DANNI: **ASSIMOCO SPA – BCC ASSICURAZIONI SPA – ARCA ASSICURAZIONI SPA**
 - RELATIVAMENTE AL RAMO VITA: **ASSIMOCO VITA SPA – ITAS VITA SPA – BCC VITA SPA – GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – OLD MUTUAL WEALTH ITALY SPA – ARCA VITA SPA – EUROVITA SPA**

Le provvigioni complessivamente percepite dall'Intermediario Banca e dall'Agente relativamente ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto sono:

dall'Impresa **BCC ASSICURAZIONI SPA** il:

- 11,00 % per i settori I e II (Autovetture e Autotassametri), III (Autobus), IV (Autocarri), IV (Motocarri), V (Ciclomotori e Motocicli), VI (Macchine operatrici e Carrelli), VII (Macchine agricole), VIII (Natanti).

dall'Impresa **ASSIMOCO SPA** il:

- 8.74 % per i settori I e II (Autovetture e Autotassametri), IV (Motocarri), V (Ciclomotori e Motocicli), VI (Macchine operatrici e Carrelli), VII (Macchine agricole), VIII (Natanti);
- 7.94 % per i settori III (Autobus), IV (Autocarri).

PARTE III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- I premi pagati dal contraente/assicurato e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, **costituiscono patrimonio autonomo e separato** rispetto al patrimonio dell'intermediario stesso ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private.
- È facoltà del contraente/assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria¹, di inoltrare **reclamo** per iscritto all'intermediario o all'impresa proponente.

Lo stesso andrà presentato:

- alla Banca per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario è tenuto nei confronti dei contraenti di polizze assicurative (descritti nell'allegato 7A del Regolamento ISVAP n. 5/2006, affisso in filiale) mediante una lettera circostanziata, consegnata direttamente alla Filiale di riferimento o inoltrata a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Riccardo Selvatico n.2 – 31100 Treviso, fax al numero 0422.633079 o con una e-mail all'indirizzo di posta elettronica reclami@centromarcabanca.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.centromarcabanca.it;
- all'Impresa (al seguente indirizzo: BCC ASSICURAZIONI SPA – Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia) – Fax: 02/21072280 – E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it) per quanto riguarda i profili legati al prodotto assicurativo, con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica, ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale della polizza sottoscritta.

La **Funzione responsabile della gestione dei reclami** relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Banca nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa è l'**Ufficio Reclami** che è tenuta a fornire una risposta al Cliente **entro il termine di 45 giorni** (a eccezione dei reclami inerenti il collocamento di polizze e operazioni di cui ai rami III e V del d.lgs. n. 209/2005 - cd. "prodotti finanziari-assicurativi" – sottoscritte dopo il 1° luglio 2007, a cui la Banca è tenuta a rispondere entro il termine di 60 giorni) .

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro **i termini suindicati**, può rivolgersi alle seguenti Autorità di Vigilanza:

- **IVASS**, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf;

¹ In tale caso, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda .

- ✓ esperire la **procedura di mediazione** innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo tra le parti e con l'assistenza di un avvocato; oppure
- ✓ **attivare il procedimento** innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o **all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** .

- **COVIP** (se la contestazione riguarda la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico di forme pensionistiche complementari - ramo VI), Piazza Augusto Imperatore, 27, 00186 – Roma. Per sapere come rivolgersi alla COVIP, consultare il sito

http://www.covip.it/wp-content/uploads/GuidaEspostiAgg_20140808b.pdf;

- **CONSOB** (per questioni attinenti alla trasparenza informativa di cui ai prodotti finanziari assicurativi, polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V), via G.B. Martini, 3 00198 ROMA o via Broletto, 7 20123 MILANO, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Per sapere come rivolgersi alla CONSOB, consultare il sito - <http://www.consob.it/web/investor-education/l-invio-di-esposti>

In ogni caso andrà allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Altrimenti, il cliente può rivolgersi ai **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** previsti a livello normativo o convenzionale:

- a) per quanto riguarda i reclami attinenti l'attività di intermediazione assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, il Cliente può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) secondo le modalità pubblicizzate nel sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it;

per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005, il Cliente può rivolgersi **all'Arbitro per le Controversie Finanziarie** (ACF) presso CONSOB. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it/>.

In ogni caso, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una **procedura di mediazione** finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo tra le parti.

.....